

COMUNE DI BARRALI

- Provincia di Cagliari -

REGOLAMENTO COMUNALE

PER L'INSEDIAMENTO URBANISTICO E TERRITORIALE DEGLI
IMPIANTI DI TELEFONIA MOBILE PER TELECOMUNICAZIONI
RADIOTELEVISIVE E MINIMIZZAZIONE DELL'ESPOSIZIONE
DELLA POPOLAZIONE AI CAMPI ELETTROMAGNETICI

APPROVATO CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 21 DEL 30/08/2013

Sommario

PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI	3
Art.1 - Ambito di applicazione, finalità, principi fondamentali e definizioni...	5
Art. 2 - Finalità e obiettivi del regolamento	6
Art. 3 - Criteri per la localizzazione degli impianti	7
Art. 4 - Divieto di installazione degli impianti.....	9
Art. 5 - Aree sensibili.....	10
Art.6 – Programma annuale delle installazioni degli impianti	10
Art.7 – Approvazione del programma annuale delle installazioni	11
Art.8 - Regime autorizzativo ed iter istruttorio	12
Art.9 - Messa in esercizio dell’impianto.....	133
Art. 10 - Catasto Comunale degli impianti	133
Art.11 - Criteri di installazione	14
Art.12 - Obblighi e compatibilità generali.....	145
Art.13 - Vigilanza e controllo	17
Art.14 - Rilocalizzazione degli impianti	18
Art.15 - Sanzioni	18
Art.16 - Disposizioni transitorie e finali.....	18

PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI

- **Legge Regione 12 giugno 2006, n. 9** “Conferimento di funzioni e compiti agli enti locali.
- **Legge regionale 5 marzo 2008, n. 3** “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione” (Legge finanziaria 2008).
- **Deliberazione della Giunta Regionale dell'11 aprile 2008, n. 22/1** “Circolare applicativa dell’art. 1, commi 16 – 32 della L.R. 5 marzo 2008, n. 3. Sportello unico delle attività produttive (SUAP): Semplificazione e accelerazione delle procedure amministrative relative alle attività produttive di beni e servizi”.
- **Deliberazione della Giunta Regionale n.25/26 del 03 giugno 2004** “Istituzione catasto degli impianti fissi che generano campi elettromagnetici”.
- **Legge regionale 11 maggio 2006, n. 4** “Disposizioni varie in materia di entrate, riqualificazione della spesa, politiche sociali e di sviluppo”.
- **Legge regionale 28 luglio 2008, n. 11** “Istituzione del Comitato regionale per le comunicazioni (CORECOM) della Regione Autonoma della Sardegna”.
- **Deliberazione della Giunta Regionale n.12/24 del 25 marzo 2010** “Direttive regionali in materia di inquinamento elettromagnetico”.
- **Decreto del Ministero dell'ambiente n. 381 del 10 settembre 1998** “Regolamento recante norme per la determinazione dei tetti di radiofrequenza compatibili con la salute umana”.
- **Decreto Legge 23 gennaio 2001, n. 5** “Differimento dei termini in materia di trasmissioni radiotelevisive - risanamento di impianti radiotelevisivi”.
- **Legge 22 febbraio 2001, n. 36** “Legge quadro sulla protezione delle esposizioni a campi elettrici, magnetici, ed elettromagnetici”.
- **Legge 20 marzo 2001, n. 66** “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 23 gennaio 2001, n. 5, recante disposizioni urgenti per il differimento di termini in materia di trasmissioni radiotelevisive analogiche e digitali, nonché per il risanamento di impianti radiotelevisivi”.
- **Direttiva del Parlamento europeo e Consiglio UE 2002/21/CE** “Reti e servizi di comunicazione elettronica”.

- **Legge 16 gennaio 2003 n.5** — *“Disposizioni urgenti in tema di composizione delle commissioni per la valutazione di impatto ambientale e di procedimenti autorizzatori per le infrastrutture di comunicazione elettronica”.*
- **DPCM 8 luglio 2003** *“Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici generati a frequenze comprese tra 100 kHz e 300 GHz”.*
- **Decreto Legislativo 1 agosto 2003, n. 259** *“Codice delle comunicazioni elettroniche”.*
- **Decreto Legislativo 31 luglio 2005, n. 177** *“Testo unico della radiotelevisione”.*

Art.1 - Ambito di applicazione, finalità, principi fondamentali e definizioni

1. Il presente Regolamento, in attuazione dell'art. 55 comma 4 L.R. Sardegna n. 9/2009¹ e della Delibera della G.R. n. 12/24 del 25.3.2010, disciplina l'installazione, la modifica e l'adeguamento degli impianti per telefonia mobile e per telecomunicazioni radiotelevisive operanti nell'intervallo di frequenza compreso fra 100 Khz e 300 Ghz, di seguito denominati "impianti".
2. Le disposizioni del presente regolamento non si applicano agli apparati dei radioamatori, regolati dal D.P.R. 5 agosto 1966 n. 1214, e agli apparati delle Forze armate, delle Forze di polizia e relativi servizi sanitari e tecnici nonché alle apparecchiature per uso domestico e individuale, per i quali resta ferma la disciplina di cui agli articoli 2, 4 e 12 della Legge n.36/2001.
3. La finalità perseguita dal presente Regolamento consiste nel dettare prescrizioni idonee ad assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti e a minimizzare l'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici.
4. Il presente regolamento disciplina, nel rispetto della normativa vigente, il rilascio dei titoli abilitativi e delle autorizzazioni per l'installazione di antenne per la telefonia mobile sul territorio comunale di Barrali, le forme di localizzazione e distribuzione sul territorio degli impianti, il monitoraggio ed il controllo dei livelli di esposizione ai campi elettromagnetici e gli eventuali interventi di risanamento, delocalizzazione e razionalizzazione delle installazioni. Inoltre, per impianto di telefonia mobile si intende l'impianto di telecomunicazione (stazioni radiobase) avente la funzione di ricevere o ritrasmettere, cioè di ripetere, amplificati, i relativi segnali a radiofrequenza.
5. Il presente regolamento è ispirato al "principio di precauzione", come definito nell'art. 174 del Trattato di Amsterdam in data 2.10.1997, ed al principio di

1

L.R. n.9/2006 – art.55

4. Sono attribuiti ai comuni: a) il rilascio di autorizzazioni per l'installazione e la modifica degli impianti per l'emittenza radiotelevisiva e degli impianti fissi per la telefonia mobile;
- b) l'individuazione, la perimetrazione, la costituzione e le eventuali modifiche delle aree sensibili;
- c) l'identificazione dei siti di installazione per gli impianti per l'emittenza radiotelevisiva e per gli impianti fissi per la telefonia mobile;
- d) l'individuazione, negli strumenti urbanistici di propria competenza, dei corridoi per la localizzazione delle linee e degli impianti elettrici con tensione uguale o superiore a 15 kilovolt.

5. I comuni, ai sensi del comma 6 dell'articolo 8 della Legge n. 36 del 2001, possono adottare un regolamento per assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti e minimizzare l'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici.

6. I comuni esprimono parere sui piani di risanamento delle linee e degli impianti elettrici di tensione sino a 150 kilovolt, presentati alla provincia.

COMUNE DI BARRALI (CA)

Regolamento per l'insediamento urbanistico e territoriale impianti telefonia mobile e telecomunicazioni radiotelevisive e minimizzazione dell'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici.

minimizzazione dell'intensità e degli effetti dei campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici secondo le migliori tecnologie disponibili, come richiamato dall'art. 1 lett. c) della Legge n. 36/2001.

6. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento si assumono le definizioni della Legge n. 36/2001 e le "Direttive regionali in materia di inquinamento elettromagnetico" allegato alla Deliberazione della Giunta Regionale n.12/24 del 25 marzo 2010.

Art. 2 - Finalità e obiettivi del regolamento

1. Con il presente regolamento, in ottemperanza alla legislazione di cui all'art.1 il Comune stabilisce le seguenti finalità e obiettivi:
 - a) minimizzare l'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici;
 - b) tutelare l'ambiente e il paesaggio come beni primari;
 - c) assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti attraverso una razionale pianificazione degli stessi al fine di minimizzare l'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici ed assicurare ai gestori la copertura del servizio;
 - d) disciplinare le procedure per l'installazione, modifica, riconfigurazione, delocalizzazione, dismissione e ed in generale la gestione di tutti gli impianti;
 - e) stabilire i criteri per l'attuazione delle azioni di risanamento ai sensi dell'art. 9 della Legge n. 36/2001;
 - f) garantire il contenimento dell'inquinamento ambientale derivante dalle emissioni elettromagnetiche degli impianti ed il conseguimento, nell'esercizio degli stessi, del principio di minimizzazione anche mediante l'accorpamento degli impianti su strutture di supporto comuni o quantomeno all'interno di siti comuni;
 - g) a tale scopo i soggetti interessati ad installare e/o mantenere impianti del tipo descritto nell'art.1 debbono presentare, conformemente a quanto previsto dalla normativa vigente, la migliore soluzione tecnica, praticabile al momento della richiesta, che riduce al livello più basso possibile i campi elettromagnetici;
 - h) conoscere la situazione generale relativa al livello d'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici anche ai fini dell'autorizzazione all'installazione di nuovi impianti;
 - i) garantire la partecipazione dei cittadini alle scelte relative al corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti;

- j) fornire corrette informazioni alla popolazione mediante incontri e dibattiti pubblici con l'Amministrazione comunale e/o con esperti, seminari, convegni ecc.

Art. 3 – Piano di localizzazione comunale

1. Al fine di coniugare l'interesse pubblico al corretto insediamento urbanistico e territoriale e minimizzare eventuali rischi connessi all'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici, ridurre l'impatto ambientale nonché di favorire una razionale distribuzione degli impianti fissi di telefonia mobile, il riordino delle installazioni esistenti e l'utilizzo delle medesime strutture nella realizzazione di reti indipendenti, l'Amministrazione comunale predispone un Piano di Localizzazione di riferimento per le installazioni di telefonia mobile individuando le aree ove privilegiare l'installazione di impianti per la telefonia mobile di più Gestori presso un unico sito e/o struttura, fermo restando il rispetto dei limiti di campo elettromagnetico previsti dalla normativa vigente, e le proprietà pubbliche (aree, strutture, fabbricati, tralicci, ecc.) ove privilegiare l'installazione di impianti delle stazioni radio base e/o di dislocazione presso proprietà pubbliche, regolamentando tale localizzazione tenendo conto dei limiti di c.e.m. generati.
2. Il Piano di Localizzazione Comunale, al fine di consentire una più attenta gestione del territorio ed allo scopo di promuovere l'informazione e la partecipazione della popolazione, è approvato dal Consiglio Comunale entro il 31 dicembre di ogni anno e comunque successivamente all'approvazione del Programma annuale delle installazioni degli impianti di cui all'Art. 6, verifica di conformità alle norme in materia urbanistica ed edilizia e verifica di conformità alle norme in materia di radiazione elettromagnetica rilasciato dall'ARPAS.
3. La scelta di concentrare impianti presso un unico sito e/o struttura, valutata in considerazione della loro collocazione e tipologia, tiene conto dell'esigenza di un corretto insediamento urbanistico, ambientale, territoriale e minimizzare eventuali rischi connessi all'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici.
4. L'installazione di apparati di telecomunicazione sugli immobili di proprietà pubblica è regolata da una apposita convenzione.

5. Gli impianti devono essere, preferibilmente, localizzati in aree industriali, agricole, boschive, ecc. con i seguenti criteri da seguire in ordine di priorità per la loro localizzazione:
 - a) Aree agricole, boschive o comunque verdi non abitative e non attrezzate, ad esclusione di aree sottoposte a vincoli e prescrizioni per l'impatto ambientale e paesaggistico;
 - b) Aree industriali e/o a bassa occupazione (discariche, depuratori, ecc.);
 - c) Aree cimiteriali;
 - d) Altre aree solo se tutte le precedenti localizzazioni sono impossibili, inidonee o insufficienti a garantire la copertura dei servizi e con l'obbligo del rispetto della azione delle aree sensibili così come definite dall'art. 5 del presente regolamento comunale.
6. L'eventuale installazione degli impianti di che trattasi in siti diversi, e perciò in deroga alle prescrizioni del presente Regolamento, fatto salvo il principio di minimizzazione, dovrà essere adeguatamente motivata e dovrà essere sottoposta all'approvazione del Consiglio comunale. In ogni caso non è consentita l'installazione degli impianti in corrispondenza dei siti sensibili di cui all'art. 5.
7. Nella condivisione degli impianti i gestori devono mettere in atto tutte le misure idonee al perseguimento del principio di minimizzazione della esposizione ai campi elettromagnetici della popolazione eventualmente residente nelle aree di cui al presente articolo.
8. Compatibilmente con la natura del terreno e con le infrastrutture esistenti e al fine di limitare l'impatto ambientale dei nuovi siti, sono favorite le installazioni interrato degli impianti tecnologici (shelter) collegati agli impianti di telefonia cellulare.
9. Nel territorio aperto, ove consentito, l'eventuale inserimento di un nuovo impianto deve seguire i seguenti criteri:
 - a. privilegiare nella scelta del sito aree già servite da viabilità ed accessibili, al fine di evitare di realizzare nuove infrastrutture a servizio della postazione;
 - b. evitare impianti dotati di elementi particolarmente impattanti e tinteggiati con colorazioni vistose, qualora non in contrasto con le esigenze di sicurezza militari e/o civili;
10. Il Comune privilegia soluzioni progettuali che, in accordo con i gestori, potranno essere adottate per minimizzare l'impatto visivo di detti impianti;

11. Il Comune trasmette alla Regione - Assessorato della difesa dell'ambiente – Servizio tutela dell'atmosfera e del territorio, copia del piano approvato con allegata Deliberazione del Consiglio Comunale;
12. Il piano resta in vigore solo per l'anno di riferimento.

Art. 4 - Divieto di installazione degli impianti

1. E' stabilito il divieto dell'installazione degli impianti:
 - a. nelle aree sensibili così come definite dall'art. 5, e nelle immediate vicinanze delle stesse. Il criterio di prossimità è valutato sulla base dei limiti di esposizione già definiti dalle norme vigenti, nell'ottica dell'affermazione del principio della minimizzazione dell'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici. Al fine di garantire il rispetto dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità all'interno delle aree sensibili, gli impianti situati nel raggio di 200 mt da tali aree saranno oggetto, in fase autorizzativa, di adeguate prescrizioni relative al monitoraggio dei valori del campo elettromagnetico;
 - b. nelle aree soggette a vincolo paesaggistico ai sensi dell'art. 142 del D.Lgs. 22.1.2004 n. 42 - Codice dei beni culturali e del paesaggio – ad eccezione delle zone indicate con le lettere a) c), f), g) del medesimo articolo nelle quali l'installazione/modifica è possibile previa l'acquisizione del parere favorevole degli organi competenti;
 - c. in area soggetta a vincolo paesaggistico ai sensi dell'art. 136 del D.Lgs. 22.1.2004 n. 42 - Codice dei beni culturali e del paesaggio, salvo che non venga acquisito il parere favorevole degli organi competenti;
 - d. sugli immobili costituenti beni culturali ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. 22.1.2004 n. 42 – “Codice dei beni culturali e del paesaggio”, salvo che non venga acquisito il parere favorevole degli organi competenti.
2. Per impianti esistenti, alla data di adozione del presente regolamento, non ricadenti nei siti previsti nel Piano di Localizzazione di cui all'art. 3, ovvero non rispondenti alle caratteristiche tipologiche, estetiche e funzionali di cui al presente regolamento, il Gestore è tenuto ad adeguare e/o rilocalizzare l'impianto entro il termine di 180 giorni entrata in vigore del Piano di Localizzazione.
3. La mancata richiesta del provvedimento di cui al comma 2 che precede comporta la revoca dell'autorizzazione.

Art. 5 - Aree sensibili

1. Qualsiasi localizzazione deve tendere alla minimizzazione dell'esposizione alle onde elettromagnetiche nei siti sensibili.
2. Le aree sensibili sono di due tipi:
 - a. aree sensibili di interesse socio-sanitario;
 - b. aree sensibili di interesse storico-architettonico e paesaggistico-ambientale.Le aree sensibili di interesse socio-sanitario sono quelle nelle quali risiedono o possono permanere per un tempo prolungato soggetti sensibili, e sono pertanto identificabili nelle aree destinate ad attrezzature sanitarie, assistenziali e scolastiche, parchi urbani o parchi giochi.
3. A titolo esemplificativo si possono individuare le seguenti tipologie:
 - edifici dedicati totalmente o in parte alla tutela della salute (ad esempio ospedali, case di cura, cliniche);
 - edifici scolastici;
 - edifici o aree attrezzate dedicati totalmente o in parte alla popolazione infantile (ad esempio parchi gioco, baby parking, oratori, istituti di accoglienza socio-assistenziali e strutture similari);
 - residenze per anziani;
 - le pertinenze relative a tutte le tipologie sopra citate (ad esempio terrazzi, lastrici solari, balconi, cortili e giardini).

Art.6 - Programma annuale delle installazioni degli impianti

1. I gestori degli impianti fissi di cui alle regionali in materia di inquinamento elettromagnetico, approvate con deliberazione G.R. n. 12/24 del 25.03.2010, provvedono alla presentazione di un "programma annuale delle installazioni", sia al fine di consentire una più attenta gestione del territorio, sia allo scopo di promuovere l'informazione e la partecipazione della popolazione.
2. Il programma annuale delle installazioni degli impianti deve contenere l'elenco delle installazioni relative agli impianti di telefonia mobile (stazioni radio base), reti radio per trasmissione dati punto - multi punto in aree estese per i quali ciascun gestore intenda richiedere autorizzazione all'installazione nell'arco temporale di un anno (1° gennaio -31 dicembre).

3. Il programma descrive lo sviluppo o la modificazione degli impianti, con riferimento, in particolare, alle aree di ricerca per la collocazione di nuove stazioni ed alla ottimizzazione dei sistemi al fine del contenimento delle esposizioni.
4. Il programma annuale deve riportare:
 - una mappa informatizzata avente a base la cartografia digitale comunale in scala 1:2000 contenente la localizzazione di tutti gli impianti in esercizio e/o in corso di realizzazione e quelli previsti nell'anno di riferimento; per localizzazione si intende l'individuazione di un'area circoscritta di possibile collocazione (con raggio di 150 m) oppure l'individuazione del sito puntuale di installazione dell'impianto;
 - una relazione tecnica in cui si evidenzino le principali caratteristiche tecniche degli impianti per la valutazione dei campi elettromagnetici e le ragioni che sorreggono l'incremento della rete.
5. Il Comune di Barrali, sulla base delle informazioni contenute nei Programmi annuali di installazione presentati da ciascun gestore, promuove iniziative di coordinamento e di razionalizzazione della distribuzione delle stazioni al fine di conseguire l'obiettivo di minimizzare l'esposizione della popolazione, compatibilmente con la qualità del servizio offerto dai sistemi stessi, in particolare nell'area urbana.
6. La mancata presentazione del programma entro la scadenza prevista dal successivo Art. 7 preclude all'operatore la possibilità di realizzare nell'anno di riferimento nuovi impianti non contemplati nei precedenti programmi di installazione, salva la possibilità che intervengano accordi in tal senso con il Comune.

Art.7 - Approvazione del programma annuale delle installazioni degli impianti

1. Il gestore dovrà presentare presso il Comune di Barrali, il programma annuale delle installazioni e/o modifica degli impianti entro il 30 aprile dell'anno che precede le installazioni.
2. Il Comune, esaminato il suddetto programma annuale, trasmette copia dello stesso all'ARPAS e a tutti gli enti/amministrazioni interessati per la formulazione di osservazioni e/o richiesta di integrazioni.

3. Il Comune si riserva la possibilità di richiedere l'ausilio dell'ARPAS in qualità di supporto tecnico all'attività istruttoria.
4. Nel caso in cui l'installazione proposta sia ubicata a distanza inferiore ai 150 m dal limite territoriale con un altro Comune, copia del programma annuale delle installazioni sarà trasmesso, a cura del gestore richiedente deve essere trasmesso anche al Comune limitrofo per conoscenza.
5. Entro 60 gg dal termine ultimo stabilito per la presentazione del programma annuale il Comune, raccolti i pareri e le richieste dei vari enti/amministrazioni, anche per il tramite della Conferenza di Servizi, formula un parere complessivo e lo trasmette al gestore.
6. Nel caso in cui siano richieste modifiche o integrazioni il gestore provvede ad aggiornare il programma di installazione e a trasmetterlo al Comune entro i successivi 30 gg.
7. Successivamente il Comune provvede a dare ampia diffusione al pubblico (associazioni, comitati e anche singoli cittadini) tramite avviso di pubblicazione nell'albo pretorio del Comune, nonché sul sito internet del Comune o mediante altre forme di pubblicità.
8. Entro il 31 ottobre il Consiglio Comunale provvede all'approvazione del programma annuale delle installazioni.
9. Il Comune trasmette alla Regione - Assessorato della difesa dell'ambiente - Servizio tutela dell'atmosfera e del territorio, copia del piano approvato con allegata Deliberazione del Consiglio Comunale.
10. Il piano resta in vigore solo per l'anno di riferimento.

Art.8 - Regime autorizzativo ed iter istruttorio

1. Il procedimento amministrativo per l'installazione, la modifica e l'adeguamento degli impianti per la telefonia cellulare, nonché la modifica delle caratteristiche di emissione dei medesimi, è definito dall'art. 1 commi 16-32 della L.R. n. 3/2008, nonché dalle successive modifiche ed integrazioni, a seguito di apposita conferenza dei servizi.
2. L'autorizzazione viene rilasciata dal Dirigente Responsabile dello SUAP soltanto dopo aver verificato, tra l'altro, la compatibilità edilizia ed urbanistica degli impianti, la compatibilità e conformità dell'impianto con la programmazione comunale, la compatibilità con il piano di localizzazione delle antenne e successive modifiche e integrazioni, e con il presente Regolamento.

3. Detta autorizzazione è ad ogni effetto titolo unico per la realizzazione degli impianti in questione.
4. Gli interventi riguardanti gli impianti con potenza in singola antenna uguale o inferiore a 20 Watt e non comportanti la realizzazione di pali o tralicci, sono soggetti a presentazione di denuncia di inizio attività ai sensi dell'art. 87 del decreto legislativo 1° agosto 2003 n. 259 a condizione che l'impianto sia localizzato all'interno dei siti idonei, previsti dal Piano di Localizzazione di cui all'art. 3. La dichiarazione autocertificativa volta al rilascio dell'autorizzazione deve contenere la documentazione tecnica di cui all'art. 10.
5. L'Ufficio competente, in sede di conferenza dei servizi, acquisisce i pareri:
 - a. dell'ARPAS;
 - b. qualora la localizzazione dell'impianto lo richiedesse, l'Ufficio competente dovrà acquisire anche i pareri e/o autorizzazioni di altri enti quali il Genio Civile, i Vigili del Fuoco, Per le zone soggette a tutela paesistico-ambientale dovranno essere rispettate le procedure di cui al D.lgs 42 del 22 gennaio 2004 (Codice Urbani).
6. La realizzazione di opere in assenza o in difformità dall'autorizzazione è soggetta alle disposizioni del Titolo IV "Vigilanza sull'attività edilizia, responsabilità e sanzioni" della Parte I del D.P.R. 6 giugno 2001 "Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia".

Art.9 - Messa in esercizio dell'impianto

1. Al termine dei lavori di installazione dell'impianto, il soggetto titolare del titolo edilizio o della DIA presenta al Comune apposita comunicazione di entrata in esercizio dell'impianto, specificandone la data e allegando la dichiarazione di rispetto dei limiti di esposizione previsti dal D.P.C.M. 8 luglio 2003, ovvero dalla eventuale successiva normativa di settore.

Art. 10 - Catasto Comunale degli impianti

1. Ai fini di cui all'art. 8 delle "Direttive regionali in materia di inquinamento elettromagnetico", Delibera G.R. n. 12/24 del 25.3.2010, l'Amministrazione Comunale istituisce e aggiorna il Catasto comunale degli impianti sulla base della documentazione presentata dai gestori degli impianti e di verifiche d'ufficio.
2. Il Comune di Barrali istituisce il catasto degli impianti per telecomunicazioni.

3. Ai fini della formazione del catasto comunale, i gestori degli impianti per telecomunicazioni sono tenuti a presentare al Comune, entro 90 giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento, apposita dichiarazione, contenente la/le scheda/e tecnica/che dell'impianto o degli impianti, con la specificazione delle caratteristiche radioelettriche e geometriche e la localizzazione degli stessi.
4. Per ogni impianto esistente viene elaborata una scheda identificativa che ne riporta la localizzazione cartografica e ne descrive le caratteristiche. Ad ogni scheda saranno allegati tutti i documenti relativi al rilascio della autorizzazione, compreso il parere Arpas, i controlli effettuati ed i relativi risultati.
5. L'Ufficio tecnico comunale cura il catasto degli impianti e l'aggiornamento cartografico delle localizzazioni degli impianti presenti sul territorio comunale. Detta mappa deve essere costantemente aggiornata e resa disponibile sul sito internet del Comune e comunque consultabile da chiunque ne faccia richiesta.
6. I dati raccolti sono inviati periodicamente alla Regione ai sensi dell'art. 8 delle Direttive, per i nuovi impianti o gli impianti sottoposti a modifiche e adeguamenti, il SUAP, al termine del procedimento autorizzativo, provvede a trasmettere copia degli atti autorizzativi, in formato elettronico, alla Regione, ai fini dell'inserimento dei dati nel SIRA.

Art.11 - Criteri di installazione

1. Si stabiliscono i seguenti criteri minimi al fine di garantire la sicurezza degli impianti e dell'edificio:
 - l'installazione di un impianto fisso su un immobile può essere realizzata a condizione che ciò non pregiudichi la statica dell'edificio;
 - le strutture dovranno essere realizzate con tecnologie e sistemi di comprovata solidità ai fini di garantire la statica dell'impianto e l'incolumità delle persone;
 - gli impianti devono essere ubicati prevedendo che l'accesso degli operatori addetti all'esercizio, manutenzione e controllo, possa avvenire nel rispetto delle condizioni di sicurezza secondo quanto previsto dalle vigenti norme in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro;
 - tutte le installazioni dovranno risultare compatibili con le esigenze della circolazione stradale;

- nell'intorno degli impianti e delle apparecchiature non devono trovarsi aree accessibili alla popolazione nelle quali possano essere superati i limiti di esposizione previsti dalla normativa vigente.
2. I criteri di installazione preferenziale, allo scopo di rendere l'installazione adeguata al contesto edilizio ed alla specificità del territorio sono:
- le installazioni degli impianti possono essere effettuate su palo o su edifici nel rispetto del massimo livello di compatibilità e di armonizzazione con lo specifico contesto urbano o extraurbano e del P.U.C.. A tal fine, caso per caso, dovranno essere opportunamente studiate, in fase progettuale, forma, dimensione, materiali, colore e collocazione specifica dell'installazione per minimizzare l'intrusione visiva e renderne meglio accettabile la percezione;
 - nel caso di installazione su edifici si dovrà tener conto della conformazione architettonica dell'edificio prescelto, in particolare armonizzando la posa in opera degli apparati emittenti, e/o integrandone la collocazione, con eventuali elementi di mascheramento (ad es. falsi camini). Saranno in ogni caso da evitare superfici metalliche riflettenti;
 - Nel caso di installazione su palo si dovrà tenere conto della conformazione architettonica dei luoghi, in particolare armonizzando la posa in opera degli apparati con eventuali elementi di mascheramento (ad es. falso albero e falso/simil lampione pubblico);
 - in casi particolari, al fine di tutelare l'estetica, il paesaggio e il possibile inquinamento acustico, il Comune potrà disporre l'interramento della cabina e di tutti gli accessori;
 - qualora tecnicamente realizzabile, i siti di installazione dovranno essere individuati in condivisione con altri gestori.

Art.12 - Obblighi e compatibilità generali

1. Gli impianti nella loro progettazione, realizzazione, manutenzione ed esercizio sono soggetti al rispetto, oltre delle disposizioni generali in materia, delle seguenti disposizioni normative: D.M. 37/2008, L. 818/84, D.Lgs 81/2008, L. 447/95 e D.P.C.M. 8 luglio 2003, e comunque della vigente normativa di settore. Inoltre tutte le installazioni dovranno risultare compatibili con le esigenze della circolazione stradale.
2. Dovrà essere in generale massimamente mitigato l'impatto visivo, e comunque dovrà essere assicurata, in sede di localizzazione e progettazione, la salvaguardia

della fruibilità dei monumenti e delle aree di particolare pregio, con riferimento anche ai correlati effetti prospettici, paesaggistici e architettonici.

3. Gli impianti potranno permanere nel sito di installazione per il periodo di tempo pari a quello previsto dalla concessione ministeriale per l'esercizio dell'attività. Pertanto, spetta al concessionario a proprie cura e spesa l'obbligo della rimozione dell'impianto e di tutte le pertinenze ed il ripristino dello stato dei luoghi entro e non oltre tre mesi dalla data di cessazione degli effetti della concessione ministeriale, salvo rinnovo o passaggio ad altra società subentrante.
4. L'obbligo di cui al comma precedente è esteso anche al caso in cui il richiedente decida autonomamente di disattivare l'impianto.
5. In caso di nuove installazioni eccessivamente vicine ad altre esistenti, per minimizzare l'impatto paesaggistico, il Comune può richiedere ed eventualmente imporre ai gestori ad adottare misure di condivisione delle infrastrutture impiantistiche (co-siting), per garantire la razionale distribuzione degli impianti e contenerne l'impatto, a condizione che la somma dei contributi delle emissioni resti contenuta nel rispetto dei limiti e nelle misure di cautela di cui al D.P.C.M. 8 luglio 2003.
6. Il proprietario del sito ove è insediato l'impianto è corresponsabile della corretta esecuzione di eventuali lavori di modifica e rimozione dell'impianto ed è obbligato, in uno al gestore, ad assicurare il ripristino dello stato dei luoghi.
7. Ogni impianto deve essere adeguatamente protetto ai fini di rendere il sito inaccessibile agli estranei e deve rispettare le norme di sicurezza vigenti.
8. I gestori titolari delle licenze UMTS e già titolari di licenze ETACS, GSM, DOS, dovranno sviluppare il piano di copertura UMTS utilizzando prioritariamente i siti dagli stessi già legittimamente occupati sul territorio comunale. Inoltre dovranno tenere conto, nella elaborazione del piano di sviluppo della rete, della eventuale presenza, nell'area di interesse, di siti di proprietà pubblica ai fini delle installazioni, ove tecnicamente possibile;
9. I soggetti gestori del servizio di telefonia mobile devono individuare, anche su indicazione dei Comuni, gli impianti esistenti più impattanti che necessitano di essere riqualificati mediante sostituzione con impianti meno impattanti o con la rilocalizzazione nei siti alternativi indicati dal Comune concordando con il gestore, ove necessario, forme di agevolazione nel contesto della disciplina patrizia regolante l'uso del suolo pubblico.

Art.13 - Vigilanza e controllo

1. Le funzioni di vigilanza e controllo sono esercitate dal Comune che si avvarrà del supporto tecnico dell'ARPAS ovvero, in assenza, del PMP territorialmente competente, ovvero dell'Istituto Superiore per la Prevenzione e Sicurezza sul Lavoro (ISPESL), nonché degli Ispettori territoriali del Ministero delle Comunicazioni nel rispetto delle specifiche competenze attribuite dalle disposizioni di legge.
2. Tutti gli impianti presenti sul territorio comunale devono essere sottoposti a controlli con cadenza almeno annuale.
3. Il controllo deve essere finalizzato a verificare il rispetto dei limiti di esposizione e dei valori di attenzione previsti dalla normativa di settore (allo stato dal DPCM 8 luglio 2003) ed il mantenimento dei parametri tecnici dell'impianto specificati dal gestore al momento della richiesta del titolo edilizio.
4. In caso di superamento dei limiti di esposizione previsti dal DPCM 8 luglio 2003, il gestore deve provvedere, a propria cura e spese, al risanamento dell'impianto secondo e nel rispetto dei criteri di riduzione a conformità riportati nell'allegato C del stesso DPCM.
5. Il Comune promuove il risanamento degli impianti ai sensi della legge n. 66/2001 e del DPCM 8 luglio 2003 nel rispetto dei termini dallo stesso stabiliti, che comunque non possono essere superiori a trenta giorni.
6. Prima che sia effettuato tale risanamento, il Comune non rilascia al gestore interessato alcuna autorizzazione all'installazione di nuovi impianti.
7. L'avvenuto risanamento deve essere provato tramite un'attestazione dell'ARPA ovvero, in assenza, dal PMP territorialmente competente ovvero dell'istituto Superiore per la Prevenzione e Sicurezza sul Lavoro (ISPESL).
8. Gli oneri relativi all'effettuazione dei controlli previsti nel presente articolo sono posti a carico dei titolari degli impianti e vengono commisurati sulla base del tariffario regionale così come previsto dall'art.12 comma 6 della L.R. n.5/2002.
9. Il Comune potrà promuovere con cadenza trimestrale, controlli nel territorio senza preavviso ai gestori; i relativi oneri connessi, ad esempio, all'acquisizione di attrezzature omologate per il rilevamento dei valori di campo, saranno finanziati dalla risorse provenienti dalla concessione e/o locazione ai gestori dei siti comunali di installazione delle infrastrutture.

Art.14 - Rilocalizzazione degli impianti

1. Il Comune dispone la rilocalizzazione degli impianti quando:
 - a) gli impianti sono installati in aree identificate come non idonee dal Comune secondo quanto previsto dall'art.5 comma 2 del presente Regolamento comunale;
 - b) è accertata l'impossibilità di garantire il rispetto dei limiti di esposizione previsti dal DPCM 8 luglio 2003 ovvero della eventuale successiva normativa di settore attraverso le azioni di risanamento.
2. L'individuazione delle aree più adeguate alla nuova localizzazione avviene previa consultazione di tutti i soggetti pubblici e privati interessati nel rispetto delle vigenti norme statali e regionali e tenendo conto dei criteri per la localizzazione degli impianti previsti dal presente Regolamento comunale.

Art.15 - Sanzioni

1. Il Comune applica il regime sanzionatorio previsto dall'art. 15 della Legge n.36/2001 e successive integrazioni, modificazioni e disposizioni attuative che si intendono automaticamente recepite nel presente Regolamento.
2. I proventi delle sanzioni sono utilizzati dall'Amministrazione Comunale per la gestione delle attività di vigilanza e controllo.

Art.16 - Disposizioni transitorie e finali

1. I procedimenti autorizzatori pendenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento soggiacciono a tutte le prescrizioni nello stesso contenute.
2. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si rinvia alle vigenti disposizioni del settore.

Allegato:

- 1) Planimetria di individuazione delle aree sensibili